



Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

A.C. 4314 e abb.

Dossier n° 267 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4314 e abb.
Titolo:	Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il nuovo testo del disegno di legge **A.C. 4314** dispone la costituzione di tre **Comitati nazionali** per le **celebrazioni** relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di **Leonardo da Vinci** e di **Raffaello Sanzio**, rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di **Dante Alighieri**, ricadente nel 2021.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di **dichiarazione di monumento nazionale**.

Premessa

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico normativa** fanno presente che il disegno di legge rappresenta una "**misura ulteriore e speciale**" rispetto al vigente assetto ordinamentale, "atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente **modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame**". Inoltre, rilevano "**l'esigua disponibilità finanziaria** del capitolo di bilancio dedicato ai Comitati nazionali, i cui fondi non sono sufficienti a sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato".

In particolare, sottolineano che la specificità del disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle attività di ciascuno dei Comitati, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare alla realizzazione permanente di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali.

Al riguardo, si ricorda che la [L. 420/1997](#) ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "**Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali**", alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei **comitati nazionali** per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

La stessa [L. 420/1997](#) ha quantificato l'onere necessario per i comitati nazionali e le edizioni nazionali in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi di lire per il 1998 e 11 miliardi di lire per il 1999. In seguito, l'[art. 6, co. 1, della L. 237/1999](#) ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (pari a € 6.713.940) a decorrere dal 2000.

Le risorse sono allocate sul **cap. 3631/pg. 2** dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al [Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016](#), di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, sono presenti, **per il 2017, €**

1.463.256.

Per quanto attiene la **procedura** di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la [L. 420/1997](#) ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal **parere delle Commissioni parlamentari competenti**, da rendere entro **30 giorni**.

Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state indicate, da ultimo, con la [Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016](#).

In particolare, per l'**istituzione di comitati nazionali**, la circolare prevede che la **domanda** deve essere presentata entro il **31 marzo dell'anno precedente** a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare e che gli eventi **devono concludersi entro tre anni** dall'istituzione del comitato nazionale, salvo **proroghe – fino ad un massimo di due anni –** nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una **relazione tecnica** recante:

- **obiettivi e programma delle celebrazioni** o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione;
- indicazione delle **risorse finanziarie necessarie**, distinte per fasi di attuazione;
- **bilancio preventivo delle entrate e delle spese** redatto in forma analitica;
- elenco di **istituzioni, enti e studiosi coinvolti** nel programma, corredato delle relative adesioni;
- documentazione bibliografica aggiornata sul personaggio o sul tema proposto;
- proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).

Sono **ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari**, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro:

- **manifestazioni a carattere non esclusivamente locale** ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
- **eventi o attività pluridisciplinari e plurisetoriali** (come, ad esempio: mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);
- un piano economico che comprenda voci di **cofinanziamento** da parte di altre amministrazioni o di privati;
- il **coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali** presenti sul territorio o a livello nazionale e internazionale;
- progetti e attività a **carattere innovativo**.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la **relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate**. Per ogni comitato, il Ministero nomina un **revisore dei conti**. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il **programma approvato dalla Consulta** o presenti irregolarità amministrative, si prevede la **possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato**.

La domanda di **rifinanziamento di comitati nazionali** deve essere trasmessa entro il **31 marzo** di ogni anno successivo a quello di istituzione.

Sulla base di tale procedura, il **DM 10 settembre 2015**, recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'**anno 2014**, ha previsto, per quanto qui interessa, l'istituzione – proposta dalla Società dantesca italiana di Firenze e dal Centro Pio Rajna di Roma – del **Comitato nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri** – poi costituito con [DM 6 ottobre 2015](#) –, con l'attribuzione di un finanziamento, per il medesimo anno, di **€ 100.000**.

Lo stesso Comitato è stato rifinanziato per il **2016**, per un importo di **€ 110.000**, con [DM 17 ottobre 2016](#).

Per completezza, peraltro, si ricorda che già alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati **istituiti con legge o con altra tipologia di atto** (in particolare: [L. 206/2012](#), che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il [Comitato promotore delle celebrazioni](#); [L. 63/2014](#), che ha previsto l'istituzione di un [Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri](#), nel 2015; [DPCM 21 dicembre 2013](#), che ha istituito il [Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico -INDA](#); [DM 23 settembre 2016, n 428](#), che ha costituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista **Biagio Rossetti**; [DM 17 febbraio 2017, n. 78](#), che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore lirico **Umberto Giordano**).

Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera il [Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale](#) – istituito, da ultimo, con [DPCM 6 giugno 2013](#) (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente [DPCM 3 agosto 2012](#)) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale.

Istituzione dei Comitati nazionali e finanziamento

L'**art. 1** prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

L'art. 2 istituisce **tre distinti Comitati nazionali**, che – in base all'art. 3, co. 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la **vigilanza del Mibact**, e hanno sede presso lo stesso Ministero.

Ai Comitati è attribuito un contributo di **€ 1.150.000 ciascuno**, per il periodo **dal 2018 al 2021**, per complessivi **€ 3.450.000**.

Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a **€ 450.000 per il 2018** e a **€ 1 milione** per ciascuno degli anni **2019, 2020 e 2021**.

I **criteri di assegnazione e di ripartizione annuale** dei contributi saranno stabiliti con **decreti del Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.

L'art. 6 dispone che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa per il **funzionamento degli istituti afferenti al settore museale**, di cui all'art. 1, co. 354, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016), che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di **€ 10 milioni annui**, a decorrere **dal 2016**.

La **relazione tecnica** evidenzia che si tratta di risorse allocate sul **cap. 5650/pg 7** (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici) dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al già citato [Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016](#), risultano allocati, **per il 2017, € 9.550.286**.

Composizione dei Comitati nazionali

L'art. 3, co. 1-5, dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero **non superiore a 15**, compreso il Presidente, tra:

- **esponenti della cultura italiana e internazionale** di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare;
- rappresentanti di **oggetti pubblici e privati** che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano **particolarmente coinvolti** nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

In virtù della competenza concorrente tra Stato e Regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, deve essere valutata l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti (si veda, a titolo di esempio, quanto previsto dalla [L. 206/2012](#) e dalla [L. 63/2014](#)).

La nomina dei membri di ciascun Comitato - di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - avviene con **decreto del Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le **modalità di funzionamento e di scioglimento** dello stesso Comitato.

Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con **ulteriori oggetti pubblici e privati**.

Al riguardo sembrerebbe opportuno chiarire se l'integrazione è possibile fino al limite previsto di 15 membri, nonché se la scelta debba essere comunque effettuata fra le categorie precedentemente citate.

Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, **non è corrisposto alcun compenso**. Essi hanno **diritto al solo rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza.

Durata e compiti dei Comitati nazionali

L'art. 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende:

- attività di **restauro di cose mobili o immobili** sottoposte (in quanto [beni culturali](#)) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#));
- **attività di ricerca, editoriali, formative, espositive** e di organizzazione e gestione di **manifestazioni** in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di **internazionalizzazione** e di **innovazione tecnologica**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che, al fine di divulgare l'opera dell'artista da celebrare si intende anche stimolare, in una prospettiva di internazionalizzazione, l'uso di **strumenti digitali**, quali piattaforme dinamiche Open Data, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale, così da rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale.

Più nello specifico, ciascuno Comitato nazionale ha il compito di:

- elaborare il **piano delle iniziative culturali** per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della **formazione scolastica**, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), **universitaria** e della **ricerca**, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale.

La **relazione tecnica** precisa che il programma culturale elaborato da ciascun Comitato comprende, tra l'altro, interventi volti alla realizzazione di **progetti di ricerca scientifica**, alla **pubblicazione di materiali inediti**, all'organizzazione di **convegni, seminari, mostre, rappresentazioni teatrali, pubbliche letture ed eventi** nelle principali città coinvolte nella vita e nelle opere degli artisti, con particolare riferimento al mondo della **formazione** (scuole, istituti AFAM, università).

Evidenzia, inoltre, che esso ha riguardo a **collaborazioni accademiche** e alla **realizzazione di materiale audiovisivo**, e che nello stesso possono essere compresi interventi di **catalogazione, restauro e riordino del materiale** storico, artistico, archivistico, museografico e culturale afferente alle opere e alle figure degli artisti;

- predisporre il **piano economico**, non solo in relazione ai contributi assegnati in base alla legge, ma anche tenuto conto di **ulteriori, eventuali, risorse finanziarie** provenienti da soggetti pubblici e privati;
- elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al **coinvolgimento di soggetti pubblici o privati**, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare utili contributi o risorse economiche;
- predisporre programmi tesi a favorire processi di **sviluppo turistico-culturale** e di **promozione commerciale in ambito culturale** connessi alle celebrazioni.

I **piani e i programmi di attività** sono sottoposti all'**approvazione** del Mibact.

La **relazione tecnica** evidenzia che per ciascun Comitato si prevede una spesa di **€ 180.000 per attività di restauro** di cose mobili o immobili tutelate, di **€ 955.000 per la realizzazione delle attività di divulgazione** (attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico) e delle attività di promozione di processi di **sviluppo turistico-culturale** connessi alle celebrazioni, nonché di **€ 15.000 per il funzionamento** (rimborsi spese, materiale di cancelleria, spese di segreteria).

L'**art. 3, co. 6, secondo periodo**, dispone che i Comitati nazionali devono inviare all'amministrazione vigilante "periodici rendiconti" sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa richiesta.

Occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare la periodicità dei rendiconti.

Modalità operative e Cabina di regia

In base all'**art. 5**, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto **coordinamento tra di loro**.

Si prevede, altresì, l'**integrazione** e la **coerenza** con i programmi e le attività del **Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (v. *ante*).

Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Mibact – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una **Cabina di regia** formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, del **MIUR** e del **Mibact**.

Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale

L'**art. 5-bis**, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'art. 13 del già citato d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - relativa a cose immobili e mobili di cui all'art. 10, co. 3, lett. *d*), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose - **può comprendere** anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la **dichiarazione di "monumento nazionale"**, qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

A tal fine, novella lo stesso art. 10, co. 3, lett. *d*), del D.lgs. 42/2004.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, in base all'art. 13 del Codice, la **dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, ai fini della definizione di "bene culturale"**, **sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela** dettate dallo stesso Codice.

La dichiarazione dell'interesse culturale è **adottata dal Mibact** a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su **motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato**) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

Con specifico riguardo alla dichiarazione di **monumento nazionale**, invece, attualmente il Codice **non prevede una specifica procedura** da porre in essere, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono **inalienabili**, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati **monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente**" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Una ampia disamina della **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale** si riscontra nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la L. 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.

Ricorda, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (L. 15 agosto 1867, n. 3848, e R.D. 5 luglio 1882, n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.

Fa presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la L. 1089/1939 introduceva la nuova nozione di "**interesse storico-relazionale**" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".

Evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la **scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato "**l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela**". Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe **l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale** se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".

Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il **regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati**. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, **gli immobili a vario titolo 'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero** ordinariamente, ricorrendone i presupposti, **essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice**".

Peraltro, dichiarazioni di monumento nazionale sono state adottate sia con DPR ([DPR 2 ottobre 2003](#), Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, [DPR 18 marzo 2008](#), Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine, [DPR 18 marzo 2008](#), Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano), sia con legge ([L. 14 aprile 2014, n. 64](#), Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; [L. 3 novembre 2016, n. 207](#), Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza).

Si introdurrebbe, dunque, ora, nel Codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale (da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale), *non specificando, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale*.

Occorrerebbe fare riferimento al nuovo oggetto del disegno di legge anche nel titolo dello stesso.

Relazioni allegare o richieste

Al disegno di legge sono allegare le relazioni illustrativa e tecnica, nonché l'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei "beni culturali".

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la "**tutela dei beni culturali**" tra le materie di **competenza esclusiva dello Stato**, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la "**valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**" tra le materie di **legislazione concorrente**.

Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Nella [sentenza 9/2004](#) la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella [sentenza 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

La Corte costituzionale, inoltre, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a **finalità di interesse generale** "il cui perseguimento fa capo alla **Repubblica in tutte le sue articolazioni** (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni".

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 2, co. 3, prevede l'emanazione di decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione dei contributi ai Comitati nazionali.

L'art. 3, co. 2, prevede l'emanazione di decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la nomina dei membri dei Comitati nazionali.